

(N. 1524-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA**RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI ESTERI E COLONIE)****(RELATORE SANTERO)**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1956

Comunicata alla Presidenza il 17 luglio 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica Italiana ed il Regno di Svezia, conclusa in Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Senato è invitato ad autorizzare la ratifica della Convenzione conclusa il 25 maggio 1955 in Roma tra l'Italia e la Svezia in materia di assicurazione sociale. Questa Convenzione presenta notevoli differenze da quelle già concluse e ratificate con altri Paesi europei (Francia, Belgio, Olanda, ecc.) per il fatto che la Svezia, come gli altri Paesi Scandinavi, possiede regimi di sicurezza più rigidi per quanto attiene ai requisiti di nazionalità e residenza.

La Convenzione si applica a tutte le legislazioni vigenti nei due Paesi in tutti i settori della sicurezza sociale ed esse vengono elencate nell'articolo 1 della Convenzione stessa.

L'articolo 2 della Convenzione stabilisce che i cittadini italiani in Svezia ed i cittadini svedesi in Italia hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi rispettivamente dei cittadini svedesi e dei cittadini italiani, mentre gli articoli 3 e 4 mantengono le consuete eccezioni dirette a consentire il mantenimento delle assicurazioni so-

ciali del Paese d'origine per i lavoratori con rapporti d'impiego temporaneo negli altri Paesi.

La seconda parte della Convenzione comprende 12 articoli distribuiti in cinque capitoli ognuno dei quali capitoli contempla le soluzioni adottate per un settore della sicurezza sociale.

Il capitolo 1 tratta delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti. Poichè mentre in Italia vige il regime assicurativo, in Svezia le pensioni sono concesse a tutti i cittadini senza riguardo a periodi di lavoro e versamento di contributi, non è stato possibile adottare il principio di totalizzare i periodi di lavoro effettuati in Svezia con i periodi di lavoro effettuati in Italia; pertanto ci si è dovuti limitare alla estensione del regime svedese ai cittadini italiani residenti in Svezia, estensione subordinata a particolari condizioni. E precisamente per la pensione di vecchiaia (articolo 5) alla condizione che dopo il 18° anno di età il cittadino italiano sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno 15 anni, di cui almeno cinque consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di pensione. Per la pensione per invalidità o indennità per invalidità non permanente alle condizioni che il cittadino italiano sia stato (articolo 6) domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno cinque anni e che sia stato abile al lavoro almeno un anno. Per quanto riguarda i superstiti (articolo 7) per godere gli stessi diritti degli Svedesi occorre che: *a*) il deceduto, dopo il 18° anno di età, sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno 15 anni di cui almeno cinque consecutivi immediatamente prima della morte purchè all'epoca del decesso il coniuge superstite fosse domiciliato e civilmente registrato in Svezia; oppure *b*) il coniuge superstite sia stato domiciliato e civilmente registrato in Svezia complessivamente per almeno 15 anni di cui almeno cinque consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni.

Inoltre viene stabilito (articolo 8) che nel caso in cui il cittadino italiano abbandoni la

Svezia prima di aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, possa ricevere dalla competente amministrazione svedese la restituzione dei contributi da esso versati e trasferibili, volontariamente, all'assicurazione italiana per beneficiare della relativa pensione mediante totalizzazione se del caso, con i contributi assicurativi eventualmente versati nella assicurazione stessa.

Da parte italiana l'unica deroga alla applicazione della rispettiva legislazione è quella relativa alla restituzione dei contributi ai cittadini svedesi che lascino il territorio italiano prima di aver maturato il diritto a pensione (articolo 9) in quanto per il resto la concessione delle pensioni agli stranieri è già contemplata nella nostra legislazione che in più consente il trasferimento delle pensioni all'estero.

Il capitolo secondo riguarda le assicurazioni per casi di malattie, tubercolosi e maternità. In questa materia è stata regolata soltanto la totalizzazione dei periodi assicurativi agli effetti della legislazione italiana, in quanto nella legislazione svedese non è prescritto alcun periodo di attesa per beneficiare delle prestazioni. Dal beneficio stesso sono stati però esclusi gli eventi già in corso alla data del trasferimento in Italia, che non siano assistibili in base alla sola legislazione italiana, come precisa il punto quarto del protocollo finale. Per la concessione delle prestazioni a beneficiari che si trasferiscono (assicurati) o risiedono (familiari) all'estero, si applicheranno le disposizioni concernenti i nazionali (art. 2), in quanto il carattere rigidamente territoriale della legislazione svedese non consente per ora un trattamento più favorevole.

Il capitolo terzo riguarda gli assegni per i figli. Gli assegni ordinari si concedono ai figli che siano domiciliati in Svezia e gli assegni speciali ai figli di vedovi invalidi si concedono a condizione che i figli siano da cinque anni domiciliati in Svezia o che il padre o la madre abbiano diritto a pensione del popolo o alle prestazioni per vedovi o vedove con figli a carico.

Il capitolo quarto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In questo settore sono state completamente abolite tutte

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le limitazioni concernenti la nazionalità e la residenza.

Il capitolo quinto riguarda le prestazioni per disoccupazione. Per queste prestazioni è stato accolto il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi. Con il paragrafo 3 i cittadini italiani sono stati ammessi altresì alle prestazioni assistenziali svedesi dopo un anno di occupazione.

La parte terza della Convenzione contiene disposizioni diverse per facilitare la messa in esecuzione della Convenzione stessa. Merita particolare rilievo la disposizione relativa alla retroattività (art. 28) della Convenzione sugli eventi anteriori alla sua entrata in vigore (primo giorno del secondo mese successivo allo scambio delle ratifiche), con esclusione degli infortuni sul lavoro in Svezia in quanto per gli stranieri in mancanza di Convenzioni la legislazione svedese stabilisce il regolamento in capitale, regolamento che non è suscettibile di revisione.

Alla Convenzione è aggiunto un protocollo finale nel quale si precisano altre importanti norme.

Degne di rilievo quelle che favoriscono la scelta della applicazione della legislazione, per la sicurezza sociale del Paese in cui sono occupati, agli agenti e impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Anche più importante è l'impegno del Governo svedese di far sì che ai cittadini italiani in Svezia siano concessi i supplementi comunali per alloggi relativi alle pensioni del popolo.

Nei punti tre e cinque del Protocollo finale il Governo italiano si impegna a che i cittadini svedesi in Italia, non soggetti ad assicurazione obbligatoria per i casi di malattia, tubercolosi e maternità, possano beneficiare delle prestazioni in natura di dette assicurazioni. Queste facilitazioni trovano piena contropartita nel fatto che in Svezia tutti i cittadini italiani sono ammessi alle relative assicurazioni e ricevono in caso di malattia e maternità un trattamento assistenziale completo.

Per tutti i dati suesposti la terza Commissione ritiene che la Convenzione sia vantaggiosa per entrambi i popoli e pertanto ne propone l'approvazione al Senato.

SANTERO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955 in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, con annesso Protocollo finale, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore.